



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 281 del 11/03/2025

OGGETTO: PRAOLINI MARCO
RINNOVO DELLA LICENZA DI ATTINGIMENTO D'ACQUA AD USO PLURIMO (IDROELETTRICO PER AUTOCONSUMO ED ANTINCENDIO), DAL TORRENTE BRAULIO, IN TERRITORIO DEI COMUNI DI BORMIO E VALDIDENTRO (SO).

LICENZA N. 5/2025

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 32 del R.r. 24 marzo 2006, n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m. e i.;
- l'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e successive modificazioni;
- l'art. 43 comma 1 lett. a) punto 3 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m. e i.;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 30 dicembre 2024, che affida al sottoscritto ingegnere Antonio Rodondi, le funzioni di dirigente del settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del settore "Viabilità, patrimonio e idrogeologico";

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 277 del 27/03/2014 (licenza n. 10/2014), è stata assentita al sig. Praolini Marco (C.F. PRLMRC77T09B049C) residente a Bormio, la licenza di attingimento d'acqua dal torrente Braulio, in territorio dei Comuni di Bormio e Valdidentro, ad uso plurimo (idroelettrico per autoconsumo ed antincendio);
- la suddetta licenza è poi stata rinnovata per l'annualità 2015 con determinazione n. 329 del 20/04/2015 (licenza n. 10/2015), per l'annualità 2022 con determinazione 519 del 10/06/2022 (licenza n. 7/2022), per l'annualità 2023 con determinazione 571 del 22/05/2023 (licenza n. 6/2023) e per l'annualità 2024 con determinazione n. 150 del 09/02/2024;

VISTA la domanda pervenuta in data 19/02/2025, con la quale il Sig. Praolini Marco. ha chiesto il rinnovo della licenza anche per l'anno 2025;

CONSIDERATO che l'attingimento richiesto, con il rispetto delle condizioni prescritte, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

Parametri della captazione (Prat. 89 ATT)	
Denominazione corpo idrico	Torrente Braulio

Quota attingimento	2.130 m s.l.m.
Uso	Idroelettrico per autoconsumo ed antincendio
Periodo di attingimento	giugno ÷ settembre
Portata media derivabile	0.15 l/s
Portata massima derivabile	7 l/s
Volume annuo massimo derivabile	1.500 mc

ed è da considerarsi conforme alle previsioni dell'art. 32 comma 1 del R.r. 24/03/2006 n. 2;

ATTESO che per l'uso in parola la società richiedente ha provveduto:

- al pagamento delle spese di istruttoria, mediante versamento alla Tesoreria della Provincia di Sondrio della somma di € 50,00 come da attestazione in data 19/02/2025;
- al pagamento del canone per l'annualità 2025, mediante versamenti alla Tesoreria della Regione Lombardia della somma di € 156,36 effettuato il 07/03/2025;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio/responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5 e segg. della L. 241/90;

recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

DETERMINA

di assentire al sig. Praolini Marco (C.F. PRLMRC77T09B049C), il rinnovo, per l'anno 2025, della licenza di attingimento d'acqua ad uso plurimo (idroelettrico per autoconsumo ed antincendio) dal torrente Braulio, in territorio dei Comuni di Bormio e Valdidentro, alle condizioni riportate in premessa.

La presente licenza è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. **si riferisce all'anno 2025 ed essendo giunta al quinto rinnovo - ai sensi dell'art. 32 comma 3 del R.r. 24/03/2006 n. 2 - non potrà più essere rinnovata;**
2. l'attingimento dovrà avvenire mediante prelievo dal torrente Braulio a quota 2.130 m s.l.m. con le modalità indicate nella domanda originaria e nella documentazione tecnica ad essa allegata (mediante autopompa, senza la realizzazione di opere);
3. può essere revocata in qualsiasi momento, senza che il beneficiario abbia diritto a compensi o indennizzi, per motivi di pubblico interesse;
4. il titolare della licenza di attingimento:
 - è responsabile di ogni danno o pregiudizio che possa derivare a persone o a cose per effetto dell'accordata licenza o dall'esercizio della medesima e terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente ed i suoi Funzionari da qualsiasi molestia o pretesa da parte di terzi;
 - è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari concernenti la polizia dei corsi d'acqua pubblici, l'igiene e la sicurezza pubblica, la tutela quali-quantitativa delle acque;
 - è soggetto all'obbligo di denuncia dei volumi d'acqua prelevati come previsto dalla d.g.r. n. VII/3235 del 26 gennaio 2001, nonché dall'art. 33 del R.r. 24.03.2006 n. 2;
5. tutte le spese relative alla presente licenza sono a carico del richiedente;

La presente determinazione sarà trasmessa al beneficiario ed al Comune interessato dall'attingimento. Sarà inoltre pubblicata all'Albo provinciale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito web della Provincia;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso amministrativo nei termini di legge, oppure ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) entro 60 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo provinciale. E' fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle acque pubbliche in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
 RODONDI ANTONIO
 F.to digitalmente